



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO 8

La Ditta 1: chiede: *VISTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE OLTRE LA CATEGORIA OG1 RICHIEDE LA CATEGORIA OS6, VI PORTIAMO IN EVIDENZA CHE LA CATEGORIA OS6 È A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA (VEDI COMMA 3 DELL'ART. 61 DEL D.P.R. 207/2010 S.M.I. ANCORA IN VIGORE), E NON È RICOMPRESA NELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 248/2016 ED IN FINE NON È PREVALENTE PER L'APPALTO IN OGGETTO.*

ALTRESI' LA CATEGORIA OS6 È CONTEMPLATA GIÀ COME LAVORAZIONI NELLA CATEGORIA GENERALE OG1 ED ESEGUITE DALLE IMPRESE COORDINANDO LA COMPLESSITÀ DELLE LAVORAZIONI.

A GIUSTIFICAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI RIPORTA L'ESTRATTO RICHIAMANDO IL COMMA 2 DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 80/2014, CHE RECITA TESTUALMENTE:

In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

PREMESSO CHE LA NOSTRA SOCIETÀ È IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 CLASSIFICA VIII, CHE COME SOPRA CHIARITO, RICOMPRENDE LA LAVORAZIONE DELLA CATEGORIA OS6, RICHIEDIAMO SE POSSIAMO PARTECIPARE COME IMPRESA SINGOLA ESEGUENDO DIRETTAMENTE LE LAVORAZIONI NELLE CATEGORIE OS6 E DICHIARANDO DI SUBAPPALTARE PARTE DI ALCUNE LAVORAZIONI, SEMPRE COMUNQUE NEI LIMITI DEL 30% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO COME PREVISTO NELLA NORMATIVA VIGENTE.

CONSIDERATO CHE I TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO SCADONO IL 26/06/2017 ORE 14.00, RESTANDO IN ATTESA DI UNA CORTESE E PRONTA RISPOSTA IN MERITO.

Risposta : Come già indicato nel bando si conferma la possibilità di partecipare con la sola categoria OG1 classe III

Si precisa che tutti i chiarimenti così come previsto nel disciplinare di gara, (entro e non oltre 4 giorni dalla scadenza del bando) vanno inoltrati alla mail: servspeareetecniche@comune.isoladelliri.fr.it


L. RESPONSABILE
L. RESPONSABILE